



CONAPO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 1702
5124

Roma, 4 APR. 2012

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Tutela dei segni distintivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Facendo seguito a quanto richiesto da alcune OO.SS., si trasmette l'unito appunto
concernente la tutela dei segni distintivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Cerrone

APPUNTO

L'utilizzo dei segni distintivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato fatto oggetto di specifica disciplina legislativa, recata dall'art. 15 bis, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26 che, nel riservarne l'uso agli operatori ad esso appartenenti, introduce specifiche sanzioni per contrastare iniziative non autorizzate.

A ciò si aggiungano le sanzioni che il Codice Penale, all'art. 498, riserva in via generale a chiunque utilizzi in maniera abusiva in pubblico divisa e segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo amministrativo.

Si evidenzia, inoltre, che nei contratti che vengono stipulati dal Dipartimento con le Ditte fornitrici viene inserita una apposita clausola di esclusiva che recita che *“per soddisfare l'esigenza di identificazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è necessario che l'Impresa si impegni a fornire esclusivamente all'Amministrazione i manufatti oggetto del presente contratto, o manufatti simili, che sono destinati ad uso esclusivo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attività di servizio. Qualora l'impresa non adempia a tale obbligo, l'amministrazione si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di ogni tipo di lesione o di danno”*.

Si rappresenta inoltre che non risulta alcuna normativa che, per i veicoli, regolamenti in modo esclusivo l'utilizzo del colore rosso (RAL 3000), mentre la dicitura “Vigili del Fuoco” è stata appositamente registrata e risulta, pertanto, nella esclusiva disponibilità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di allarme ottici ed acustici previsti dall'art. 177 C.d.S., il D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210) ne ha esteso l'impiego ai mezzi deputati al servizio di Protezione Civile secondo quanto disposto dal successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 ottobre 2009.